

Codice A1706B

D.D. 12 settembre 2025, n. 777

Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, per la realizzazione del Programma Operativo delle ispezioni di cui al DM MATTM 8 novembre 2017 "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati". Impegno di euro 5.000,00 sul capitolo ..



ATTO DD 777/A1706B/2025

DEL 12/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, per la realizzazione del Programma Operativo delle ispezioni di cui al DM MATTM 8 novembre 2017 "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati". Impegno di euro 5.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2025.

Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – annualità 2025.

la Legge 241/90 ha sancito il principio di contrattualità dell'azione amministrativa, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale/contrattuale diventa strumento centrale dell'azione amministrativa. In particolare, l'art. 15 integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nell'esercizio di funzioni e nel connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti pubblici, in un quadro di semplificazione dell'attività amministrativa;

Con l'accordo ai sensi del succitato articolo si realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione;

Lo spirito della norma è, dunque, quello di realizzare una proficua cooperazione tra entità pubbliche finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune a queste ultime. Si parla di accordo di partenariato orizzontale, il quale evoca il concetto di cooperazione tra i due enti pubblici equi ordinati, mentre nel caso dell' *in house providing*, in cui un ente esercita il controllo sull'altro, l'accezione utilizzata è di partenariato verticale;

Il concetto di "cooperazione" si lega, poi, al raggiungimento di "obiettivi comuni" ai due enti

stipulanti. La giurisprudenza nazionale interpreta tale requisito nel senso di “sinergica convergenza” su attività di interesse comune, pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione (Consiglio di Stato n. 2381/2021). L’ottica di conseguire obiettivi che le amministrazioni contraenti hanno in comune, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, consente di soddisfare differenti esigenze istituzionali dei due enti coinvolti;

La rispondenza al pubblico interesse costituisce, dunque, la causa giustificatrice della collaborazione posta in essere dalle amministrazioni contraenti. Le obbligazioni concernenti il contributo economico che una delle parti potrebbe corrispondere all’altra nell’ambito della attività previste dall’accordo non devono essere configurabili come prestazioni in rapporto di sinallagmaticità. Si rende, quindi, necessario che gli oneri economici a carico di una delle parti sia accompagnata dall’obbligo di rendicontazione;

In attuazione dell’articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, è stato adottato, con Decreto Ministeriale 8 novembre 2017 del MATTM, il Piano generale quadriennale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata in ambiente di Organismi Geneticamente Modificati (OGM), la cui realizzazione è demandata a un’attività di programmazione sia a livello statale che regionale;

Al fine di attuare il predetto Piano generale, mediante il Programma operativo regionale, la Regione Piemonte e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (d’ora in avanti IZSPLV), Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, individuano nell’accordo, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241/1990, il modulo procedimentale idoneo al miglior perseguimento dei rispettivi e comuni fini istituzionali;

Il “*Programma operativo nazionale annuale d’attuazione del piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati*” (abbreviato Programma Operativo Nazionale o PON), definisce i criteri generali dell’attività di vigilanza e il correlato e successivo “*Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi Geneticamente Modificati*” (abbreviato *Programma Operativo Regionale delle ispezioni* o POR) così come definiti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e comunicati al Ministero;

Del Programma operativo nazionale per l’anno 2025 è stata resa informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 7 novembre 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 281/1997 (Repertorio n. 194/CSR del 7 novembre 2024), pubblicato sul sito <https://www.mite.gov.it/> e sulla piattaforma Web della *Biosafety Clearing House* (BCH) italiana;

Il PON individua chiaramente il *Network* Italiano Laboratori del controllo ufficiale OGM (NILO) quale unica entità di supporto tecnico scientifico, riconoscendo ai laboratori che la costituiscono l’esclusiva competenza in materia di ricerca genomica applicata al piano di vigilanza in oggetto;

Il medesimo atto programmatico ha anche previsto la possibilità di avvalersi “*del laboratorio dell’ICQRF di Salerno, facente parte della rete NILO [...] in quanto disponibile a effettuare le analisi di prima istanza dei campioni raccolti dagli ispettori regionali per un massimo di 60/70 campioni in totale*”;

Il MASE con comunicazione tramite email del 17 marzo 2025 successivamente alla pubblicazione del PON comunicava che: “*per sopraggiunte problematiche di carattere tecnico non prevedibili le attività di analisi presso il Laboratorio di Salerno sono state sospese dal 3 marzo 2025 e fino al 31*

maggio 2025", e che "Per tali ragioni non è possibile garantire che la struttura analitica possa riprendere le attività lavorative a pieno regime entro breve ivi comprese le analisi a carico dei campioni eventualmente prelevati ai sensi del predetto PON 2025";

Il POR, approvato con DGR 1008/2025/XII del 22 aprile 2025 dispone altresì di demandare, in coerenza con quanto disposto con D.G.R. n. 19-6685 del 29 marzo 2018, al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione Agricoltura e cibo, avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento del SAA, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione stessa, ivi compresa, in particolare, la sottoscrizione di quanto necessario per l'acquisizione delle capacità analitiche necessarie all'attuazione del POR 2025;

Ritenuto di approvare lo schema di accordo organizzativo di partenariato orizzontale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte - Settore A1706B – Servizi di sviluppo e controlli in agricoltura presso il quale è incardinato il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare regionale e l'IZSPLV - Struttura Complessa Biotecnologie Applicate per la realizzazione del Programma operativo regionale delle ispezioni;

Atteso il completamento delle attività formative condotte dall'IZSPLV nei confronti degli addetti al Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare al fine di trasferire le adeguate conoscenze in materia di campionamento e omogeneizzazione del campione globale di piante GM.

Sulla scorta delle esperienze maturate durante il precedente biennio di attività in materia di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di Organismi Geneticamente Modificati, l'impegno dell'IZSPLV per il 2025 sarà considerevole ridimensionato, sia attraverso la riduzione del 75% delle attività analitiche previste, che verranno portate da massimo 60 a massimo 15 unità campionarie da analizzare, sia anche, di conseguenza, attraverso la riduzione proporzionale delle attività ancillari;

Preso atto della quantificazione forfettaria delle spese a carico dell'IZSPLV per lo svolgimento delle attività previste dal POR 2025, effettuata in occasione dell'incontro condotto dai referenti delle attività inerenti l'accordo, (videoconferenza del 9 luglio 2025 il cui verbale è agli atti del Settore) e valutate dall'istituto complessivamente in euro 10.000,00, comprensive di analisi, consumabili extra analisi, composizione, allestimento e stoccaggio aliquote, strutture e personale di supporto impiegato, attività di consulenza e gestione delle eventuali specifiche competenze relative alla L. 689/81.

Attesa, in caso di particolari esigenze, la prosecuzione delle attività formative erogate dall'IZSPLV nei confronti degli addetti al Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare e condotte anche nella forma di consulenza.

Rilevato che per la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo organizzativo di partenariato orizzontale, è opportuno prevedere un impegno regionale di euro 5.000,00 quale compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'IZSPLV per la realizzazione del Programma operativo regionale delle ispezioni anno 2025;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e s.m.i, in particolare l'Allegato 4/2 concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 *"Regolamento regionale di contabilità della*

Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";

Visto il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11 "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

Vista la Legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";

Vista la Legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

Vista la DGR n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025- 2027";

Vista la Legge regionale 15 luglio 2025, n. 10 "Variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027".

Vista la DGR n. 9-1412 del 23 luglio 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 15 luglio 2025, n. 10 "Variazioni del bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027".

Vista la Legge regionale 06 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027".

Vista la DGR n. 5-1482 del 08.08.2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027".

Visto il DPR n. 633 del 1972, in particolare il combinato disposto degli artt. 1 e 4, per il quale le attività svolte in collaborazione nell'ambito di un accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 Legge 241/90 sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA;

Stabilito che la spesa (di natura non ricorrente) di euro 5.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.), di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'IZSPLV per la realizzazione del Programma operativo regionale delle ispezioni per l'anno 2025, approvato DGR 1008/2025/XII del 22 aprile 2025, trova copertura finanziaria con le risorse fresche regionali iscritte in competenza sul capitolo di spesa 138877/2025 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – annualità 2025;

Vista la comunicazione prot. n. 5287 del 05/03/2025 con la quale il direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza altresì, il dirigente del Settore A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura – dr. Paolo Aceto, ad adottare, nell'esercizio finanziario in corso, provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo di parte corrente 138877/2025 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027, annualità 2025;

Ritenuto di impegnare euro 5.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 138877/2025 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - annualità 2025 - in favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta (cod. soggetto 14019) con sede legale in via Bologna 148, 10154 Torino - TO - Codice Fiscale 05160100011 e P.IVA 05160100011 – per la

compartecipazione alle spese per la realizzazione del Programma operativo regionale delle ispezioni anno 2025, in attuazione del DM MATTM 8 novembre 2017;

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2025 euro 5.000,00;

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (Allegato 4.2) e che la relativa obbligazione sarà esigibile nell'esercizio 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

Stabilito che la liquidazione di euro 5.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2025 in favore dell'IZSPLV sarà effettuata nell'esercizio 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo organizzativo di partenariato orizzontale, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili;

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto sul capitolo 138877/2025 è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi del comma 6 dell'art. 56 del D. lgs. 118/2011 e della lettera e) dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 9/2021;

Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2023, n. 20-6877 *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621"*;

Vista la DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018 con la quale è stata affidata al Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare di cui al Titolo V *"Contrasto alle frodi agroalimentari"* della l.r. 1/2019, incardinato presso il Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, l'attuazione di quanto derivante dal citato Decreto MATTM 8 novembre 2017;

Rilevate le comuni finalità dell'ISZPLV e della Regione in ordine alla tutela pubblica e alle specifiche competenze possedute in materia di OGM da entrambe gli Enti;

Preso atto che l'attuazione del DM MATTM 8 novembre 2017 costituisce perseguimento d'interesse pubblico;

Dato atto dell'esito positivo dell'attività svolta nel 2023 e nel 2024 condotta sulla scorta dell'Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 approvato con DD n. 883/A1706B del 23 ottobre 2023;

Tenuto conto dell'interesse comune della Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e cibo, Settore A1706B – Servizi di sviluppo e controlli in agricoltura presso il quale è incardinato il Servizio

Antisofisticazioni Agroalimentare regionale e dell'IZSPLV di Torino - Struttura Complessa Biotecnologie Applicate, a collaborare per la realizzazione del Programma operativo regionale delle ispezioni approvato con DGR 1008/2025/XII del 22 aprile 2025;

Reputato opportuno:

- stipulare un accordo organizzativo di partenariato orizzontale che definisca attività, tempi, procedure e modalità di coordinamento;
- definire, in ottica collaborativa e di reale condivisione di compiti e responsabilità, una quota di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'istituto a parziale partecipazione dei costi affrontati;

Attesa l'indisponibilità del laboratorio di Salerno e la conseguente necessità di stipulare, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla normativa vigente di settore, un accordo con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte e della Valle d'Aosta sito in Torino, individuato quale istituto di riferimento per lo svolgimento delle analisi collegate al Piano Operativo Regionale annuale delle ispezioni, anno 2025;

Ribadito altresì che:

- l'oggetto del presente accordo risponde all'interesse comune delle parti che intervengono alla stipula, atteso che l'attività così come i risultati sono necessari a entrambe le intervenienti per lo svolgimento delle loro attività, in forza del comune interesse sulla materia degli OGM, rientrante nelle finalità istituzionali e di ricerca di entrambi gli Enti;
- le attività previste dall'accordo, per quanto di competenza dell'Istituto, sono riconducibili ai compiti esplicitati nel rispettivo Statuto (art. 3), ai sensi della legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13 (*"Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11"*), nello specifico:
 - studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale/vegetale e dell'alimentazione animale;

ricerca e monitoraggio su applicazioni biotecnologiche e loro impatto su ambiente, salute umana e benessere animale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4, 7 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la DGR n. 38-6152 del 02/12/2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017";

- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 13361";
- DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027";
- dato atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio gestionale regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);
- preso atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.lgs. 33/2013;
- attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

determina

- di approvare lo schema di Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta per l'attuazione del DM MATTM 8 novembre 2017 attraverso la realizzazione del Programma operativo regionale delle ispezioni, anno 2025, approvato con DGR 1008/2025/XII del 22 aprile 2025;
- di prendere atto che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto Accordo organizzativo di partenariato orizzontale, prevede un impegno regionale di complessivi 5.000,00 euro quale compartecipazione alle spese sostenute dall'istituto per la realizzazione del progetto e forfettariamente valutate in circa 10.000,00 euro comprensive di analisi, consumabili extra analisi, composizione, allestimento e stoccaggio aliquote, strutture e personale di supporto impiegato, attività di consulenza e gestione delle eventuali specifiche competenze relative alla L. 689/81;
- di impegnare euro 5.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 138877/2025 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - annualità 2025 - in favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta (cod. soggetto 14019) con sede legale in via Bologna 148, 10154 Torino - TO - Codice Fiscale 05160100011 e P.IVA 05160100011 – per la compartecipazione alle spese per la realizzazione del Programma operativo regionale delle ispezioni anno 2025, in attuazione del DM 8 novembre 2017.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 15 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*) comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e dall'articolo 22 (*Accordi tra amministrazioni pubbliche*) comma 3 della legge regionale 14/2014 la sottoscrizione del presente accordo è effettuata con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Dati di amministrazione trasparente

Beneficiario: Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta con sede legale in via BOLOGNA 148, 10154 Torino - TO - Codice Fiscale 05160100011 e P.IVA 05160100011.

Importo: euro 5.000,00 fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.

Dirigente responsabile: dott. Paolo Aceto

Modalità individuazione beneficiario: Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2025 euro 5.000,00.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che la liquidazione di euro 5.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2025 in favore dell'IZSPLV sarà effettuata, nell'esercizio 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo organizzativo di partenariato orizzontale, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili.

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Paolo Aceto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Convenzione_Reg_Piem_IZSPLV_OGM_2025_d_omissis.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

	Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte	
	e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle	
	d'Aosta, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, per la realizzazione del	
	Programma Operativo delle ispezioni di cui al DM MATTM 8 novembre	
	2017 <i>"Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata</i>	
	<i>nell'ambiente di organismi geneticamente modificati"</i>.	
	Premesso che:	
	– la legge 241/90 ha sancito il principio di contrattualità dell'azione amministra-	
	tiva, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale/contrattuale	
	diventa strumento centrale dell'azione amministrativa. In particolare, l'art. 15	
	integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come	
	modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nell'esercizio di funzioni e	
	nel connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti	
	pubblici, in un quadro di semplificazione dell'attività amministrativa;	
	– con l'accordo ai sensi del succitato articolo si realizza una semplificazione	
	amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla	
	riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnolo-	
	gica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in os-	
	sequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito	
	dall'art. 97 della Costituzione;	
	– lo spirito della norma è, dunque, quello di realizzare una proficua coopera-	
	zione tra entità pubbliche finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico	
	comune a queste ultime. Si parla di accordo di partenariato orizzontale, il quale	
	evoca il concetto di cooperazione tra i due enti pubblici equiordinati, mentre	
	nel caso dell' <i>in-house providing</i> , in cui un ente esercita il controllo sull'altro,	

	l'accezione utilizzata è di partenariato verticale;	
	– il concetto di “cooperazione” si lega, poi, al raggiungimento di “ <i>obiettivi comuni</i> ” ai due enti stipulanti. La giurisprudenza nazionale interpreta tale requisito nel senso di “ <i>sinergica convergenza</i> ” su attività di interesse comune, pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna am-	
	ministrazione (Consiglio di Stato n. 2381/2021). L’ottica di conseguire obiettivi	
	che le amministrazioni contraenti hanno in comune, anche attraverso lo svol-	
	gimento di attività diverse, consente di soddisfare differenti esigenze istituzio-	
	nali dei due enti coinvolti;	
	– la rispondenza al pubblico interesse costituisce, dunque, la causa giustifica-	
	trice della collaborazione posta in essere dalle amministrazioni contraenti. Le	
	obbligazioni concernenti il contributo economico che una delle Parti potrebbe	
	corrispondere all'altra nell'ambito della attività previste dall'accordo non de-	
	vonno essere configurabili come prestazioni in rapporto di sinallagmaticità. Si	
	rende, quindi, necessario che gli oneri economici a carico di una delle Parti sia	
	accompagnata dall'obbligo di rendicontazione;	
	– in attuazione dell'articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, è	
	stato adottato, con Decreto Ministeriale 8 novembre 2017, il <i>Piano generale</i>	
	<i>quadriennale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di</i>	
	<i>Organismi Geneticamente Modificati (OGM)</i> , la cui realizzazione è demandata	
	a un'attività di programmazione sia a livello statale che regionale;	
	– al fine di attuare il predetto Piano generale, mediante il Programma operativo	
	regionale, la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Pie-	
	monte, Liguria e Valle d'Aosta (d'ora in avanti IZSPLV), Ente sanitario dotato	
	di personalità giuridica di diritto pubblico, individuano nell'accordo, ai sensi	

	dell'articolo 15 della Legge 241/1990, il modulo procedimentale idoneo al mi-	
	glior perseguimento dei rispettivi e comuni fini istituzionali;	
	– il “ <i>Programma operativo nazionale annuale d’attuazione del piano generale</i>	
	<i>per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi</i>	
	<i>geneticamente modificati</i> ” (abbreviato Programma Operativo Nazionale o	
	PON), definisce i criteri generali dell’attività di vigilanza e il correlato e succes-	
	sivo “ <i>Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano gene-</i>	
	<i>rale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organi-</i>	
	<i>smi Geneticamente Modificati</i> ” (abbreviato Programma Operativo Regionale	
	delle ispezioni o POR) così come definiti dalle Regioni e dalle province auto-	
	nome di Trento e Bolzano e comunicati al Ministero;	
	– il Programma Operativo Nazionale per l’anno 2025, comunicato alle Parti	
	interessate e coinvolte al tavolo di coordinamento a mezzo d’informativa alla	
	Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province	
	autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 novembre 2024, ai sensi	
	dell’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 281/1997(Repertorio n. 194/CSR del 7	
	novembre 2024);	
	– il PON individua chiaramente il <i>Network Italiano Laboratori del Controllo Uf-</i>	
	<i>ficiale OGM</i> (abbreviato NILO) quale unica entità di supporto tecnico scienti-	
	fico, riconoscendo ai laboratori che la costituiscono l’esclusiva competenza in	
	materia di ricerca genomica applicata al piano di vigilanza in oggetto.	
	– Il POR, approvato con DGR 1008/2025/XII del 22 aprile 2025 dispone altresì	
	di demandare, in coerenza con quanto disposto con D.G.R. n. 19-6685 del 29	
	marzo 2018, al Settore servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura della Di-	
	rezione Agricoltura e cibo, avvalendosi dell’Ufficio di coordinamento del	

	Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare regionale (abbreviato SAA), l'ado-	
	zione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente	
	deliberazione, ivi compresa, in particolare, la sottoscrizione dell'accordo da sti-	
	pulare, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla normativa	
	vigente di settore, con l' IZSPLV, individuato quale istituto di riferimento per lo	
	svolgimento delle analisi collegate al Piano Operativo Regionale annuale delle	
	ispezioni per l'anno 2025.	
	Ribadito altresì che:	
	l'oggetto del presente accordo risponde all'interesse comune delle Parti che	
	intervengono alla stipula, atteso che l'attività così come i risultati sono neces-	
	sari ad entrambe le intervenienti per lo svolgimento delle loro attività, in forza	
	del comune interesse sulla materia degli OGM, rientrante nelle finalità istituzio-	
	nali e di ricerca di entrambi gli Enti;	
	In considerazione delle su esposte premesse,	
	ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990,	
	TRA	
	la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), Settore Servizi di sviluppo e con-	
	trolli per l'agricoltura della Direzione Agricoltura e Cibo, nella persona del Re-	
	sponsabile pro tempore dott. Paolo Aceto, ai sensi dell'art. 17 della Legge Re-	
	gionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali	
	e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), nato a – OMISSIS –,	
	domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Palazzo Unico in Piazza	
	Piemonte, 1 - 1027 Torino.	
	E	
	l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle	

	d'Aosta (C.F. / Partita IVA 05160100011), denominato per brevità, "IZSPLV" o	
	"Istituto" , ente sanitario di diritto pubblico, con sede legale in Torino - Via Bo-	
	logna n. 148, in persona del Direttore Generale, dott. Claudio Ghittino, nato a	
	- OMISSIS - e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto	
	Il presente accordo ha per oggetto la regolamentazione delle attività che il	
	SAA, incardinato presso il Settore regionale A1706B, e i laboratori della Strut-	
	tura Complessa Biotecnologie Applicate dell'Istituto svolgeranno per l'attua-	
	zione del Programma Operativo Regionale per le ispezioni di cui al DM MATTM	
	8 novembre 2017 <i>"Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deli-</i>	
	<i>berata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati"</i> .	
	Art. 2 – Coordinamento delle attività	
	Le Parti individuano quali coordinatori delle attività di cui all'art. 3:	
	– per la Regione Piemonte, Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricol-	
	tura, il coordinatore del SAA, dott. Marco Martino ;	
	– per l'IZSPLV, la responsabile della Struttura Complessa Biotecnologie Appli-	
	cate, dott.ssa Mariella Gorla .	
	In caso di ulteriori approfondimenti sulla gestione e realizzazione delle attività,	
	le Parti potranno avvalersi di altri esperti da individuare a seconda delle speci-	
	fiche necessità.	
	Art. 3 – Programma delle attività	
	Le attività rientrano nelle linee d'intervento definite dal <i>"Programma Operativo</i>	
	<i>Nazionale annuale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza</i>	
	<i>sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati</i>	

	“, e precisamente vigilanza relativa:	
	– all'immissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine	
	diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale (Linea I	
	PON);	
	– all'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti,	
	esclusa la coltivazione (Linea II PON);	
	– all'immissione sul mercato di OGM per coltivazione (Linea III PON);	
	– al rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del D.lgs. n. 224/2003,	
	così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 227/2016 (Linea IV PON);	
	– all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM	
	non autorizzati (Linea VI PON).	
	In relazione alle attività elencate l'Istituto s'impegna a effettuare le seguenti	
	attività specifiche:	
	– ricevimento e accettazione dei campioni prelevati, corredati del relativo ver-	
	bale;	
	– esami biomolecolari per l'identificazione di OGM nelle matrici previste se-	
	condo il PON e le indicazioni tecniche del Centro di Referenza Nazionale per	
	la Ricerca di OGM (CROGM) istituito con Decreto del Ministero della Salute l'8	
	Maggio del 2002 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della	
	Toscana, armonizzate nella rete NILO;	
	– eventuali esami biomolecolari di approfondimento nel caso si rendessero ne-	
	cessari, anche con il supporto del CROGM;	
	Le Parti concordano di gestire le irregolarità riscontrate, per quanto di rispettiva	
	competenza, ai sensi del D.lgs. 8 luglio 2003 n. 224 e s.m.i. e della L. 689/81.	
	Ogni altro adempimento relativo, connesso e conseguente alla realizzazione	

	del POR delle ispezioni di cui al DM 8 novembre 2017, è svolto dalla Regione	
	Piemonte, che s'impegna altresì a raccogliere e conferire i campioni oggetto di	
	analisi nei modi e con le modalità concordate con l'Istituto.	
	Le attività di cui al presente accordo riconducibile, nello specifico, ai seguenti	
	compiti dell'Istituto, esplicitati nel rispettivo Statuto (art. 3), ai sensi della legge	
	regionale 6 ottobre 2014, n. 13 (<i>"Nuove modalità gestionali, organizzative e di</i>	
	<i>funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Li-</i>	
	<i>guria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005,</i>	
	<i>n. 11 "</i>):	
	– studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo	
	della salubrità degli alimenti di origine animale/vegetale e dell'alimentazione	
	animale;	
	– ricerca e monitoraggio su applicazioni biotecnologiche e loro impatto su am-	
	biente, salute umana e benessere animale.	
	Art. 4 – Modalità e procedure di conferimento campioni e delle analisi	
	Le Parti concordano un numero massimo di campioni da analizzare per	
	l'anno 2025 pari a 15 unità.	
	I campioni sono prelevati dagli ispettori del SAA, iscritti al registro nazionale	
	degli ispettori per la vigilanza sull'immissione deliberata di OGM di cui al DM	
	200 del 2 settembre 2021 e ss.mm.ii., secondo tecniche e metodi <i>standard</i>	
	indicati dal Ministero e coordinati dalla rete NILO nonché concordati negli	
	aspetti operativi con successive definizioni da parte dei coordinatori delle atti-	
	vità di cui all'art. 2. I campioni prelevati, idoneamente confezionati e conservati,	
	unitamente al relativo verbale, sono conferiti all'Istituto, nella sede di Torino,	
	presso la S.S. Accettazione Centralizzata (Via Paganini 25, con orario 9.00-	

	12.30 e 13.30/16.30), che effettuerà presso i laboratori della Struttura Com-	
	plessa Biotecnologie le analisi convenute secondo metodi analitici accreditati	
	e definiti dalla rete NILO.	
	Art. 5 – Durata dell’accordo	
	Il presente accordo ha durata annuale , a partire dalla data di sottoscrizione	
	dell’ultimo firmatario.	
	Alla scadenza dell’accordo, come pure in caso di recesso, le Parti concordano	
	fin d’ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e/o concordate	
	in sede di coordinamento durante il periodo di validità dell’accordo, salvo	
	quanto eventualmente diversamente disposto nella medesima sede. Il pre-	
	sente accordo è rinnovabile tra la Parti entro un mese prima della naturale	
	scadenza tramite un apposito nuovo atto o un <i>addendum</i> alle stesse condi-	
	zioni.	
	Art. 6 – Spese	
	In relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo le Parti	
	contribuiscono alle attività mediante le proprie risorse.	
	La Regione Piemonte metterà a disposizione Euro 5.000,00 a titolo di parziale	
	rimborso delle spese sostenute dall’Istituto nelle attività svolte durante la col-	
	laborazione.	
	Tale somma sarà liquidata in unica soluzione, nel mese di dicembre, sulla base	
	delle analisi effettuate e di una relativa relazione tecnica, e a seguito di emis-	
	sione di nota di debito. Ai sensi del combinato degli artt. 1 e 4, del DPR n. 633	
	del 1972, le attività svolte in collaborazione nell’ambito del presente accordo	
	sono da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA.	
	L’onere finanziario sostenuto da Regione Piemonte, in relazione al presente	

	accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rap-	
	presenta una compartecipazione a parziale copertura delle spese effettiva-	
	mente sostenute dall'Istituto nell'ambito delle attività di cui al presente accordo,	
	forfettariamente quantificate in circa 10.000 euro comprensive di analisi, con-	
	sumabili, composizione e stoccaggio aliquote, strutture e personale impiegato,	
	attività di consulenza e gestione delle competenze relative alla L. 689/81.	
	Art. 7 - Riservatezza e Utilizzo dei risultati	
	L'Istituto, in qualità di responsabile esterno, si impegna a garantire alla Regione	
	il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le infor-	
	mazioni, i prodotti e quant'altro deriverà dalle attività oggetto del presente ac-	
	cordo, e a non divulgare le citate informazioni a terzi, se non dietro esplicita	
	autorizzazione scritta della Regione, e a utilizzarle esclusivamente nell'ambito	
	delle attività oggetto del presente accordo dando scrupolosa applicazione alle	
	disposizioni previste dal Reg. 679/2016.	
	Ogni Parte potrà pubblicare risultati analitici parziali e finali anonimizzati, con-	
	seguiti nell'ambito del presente accordo, ed utilizzarli nelle forme ritenute più	
	consone e in condivisione con l'altro contraente.	
	Art. 8 - Trattamento dei dati personali (anche in riferimento all'origine dei	
	campioni pervenuti)	
	Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito	
	delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che seconda-	
	rie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regola-	
	mento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016	
	(di seguito "GDPR").	
	le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali contenuti nel	

	presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, e	
	per gli adempimenti alla stessa connessi, in ottemperanza alle condizioni pre-	
	viste dal GDPR relativo alla protezione delle persone.	
	Ciascuna Parte presta il proprio consenso alla controparte relativamente al	
	trattamento dei propri dati, direttamente o, eventualmente, indirettamente at-	
	traverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità	
	necessarie alla gestione del presente accordo.	
	Tutte le informazioni scambiate tra le Parti, per iscritto, oralmente o in qualsiasi	
	altra forma, e in particolare tutte quelle relative alle analisi eseguite, durante	
	l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impe-	
	gnano a utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli	
	scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure	
	adeguate a evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confiden-	
	ziali.	
	Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee e ade-	
	guate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche	
	accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento	
	non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.	
	Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse	
	risulti destinataria d'istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti	
	all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che ri-	
	guardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.	
	Art. 9 – Modifiche	
	Il presente accordo può essere modificato, nelle sue parti tecniche e non es-	
	senziali, mediante accordo scritto tra le Parti e su richiesta motivata di una di	

	esse. Quanto non previsto dal presente accordo sarà oggetto di eventuali suc-	
	cessivi accordi definiti preventivamente dai coordinatori delle attività.	
	Art. 10 – Foro competente	
	Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere fra le Parti	
	circa l'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, sia sotto il profilo	
	tecnico sia sotto quello amministrativo, giuridico e contabile, e che non potesse	
	venire risolta in via amichevole, sarà di competenza esclusiva del giudice am-	
	ministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.	
	Art. 11 – Oneri fiscali	
	Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del	
	D.P.R. 131/1986.	
	Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.	
	Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del	
	DPR 26 ottobre 1972, n.642 - Allegato A - Tariffa parte I, articolo 2. Le spese	
	per l'imposta di bollo sono assolte dall'Istituto, in modo virtuale con autorizza-	
	zione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino - n. 90 BV	
	Prot. 2022/33437.	
	<i>Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e</i>	
	<i>nel suo insieme, e sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai</i>	
	<i>sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice</i>	
	<i>dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7</i>	
	<i>agosto 1990 n. 241.</i>	
	<i>Per la Regione Piemonte - Settore servizi di sviluppo e controlli per</i>	

[illegible][illegible][illegible][illegible]